

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020

57/2020/R/RIF

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA COERENZA REGOLATORIA DELLE PERTINENTI DETERMINAZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1101^a riunione del 3 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00), recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”;

- caratterizzano la procedura di approvazione, rappresentando le criticità riscontrate nei singoli contesti in sede di primo avvio delle attività tese a recepire la riforma;
- al fine di acquisire maggiori informazioni circa le criticità riscontrate e di fornire chiarimenti preliminari tesi a favorire lo sviluppo delle attività propedeutiche agli adempimenti richiesti, l'Autorità ha partecipato a momenti di approfondimento anche organizzando incontri con rappresentanti dei gestori e loro associazioni, con gli enti locali e con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con l'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti;
 - alla luce dell'eterogeneità delle modalità organizzative adottate nel settore - che hanno denotato: *i)* situazioni di avvenuto completamento del processo di istituzione degli Enti di governo di ambito, sebbene con funzioni e poteri non sempre uniformi tra le diverse realtà regionali; *ii)* contesti in cui tale processo è stato deliberatamente accantonato per promuovere soluzioni maggiormente focalizzate sul singolo ente locale; *iii)* casi in cui sono state annunciate/avviate riforme che appaiono ancora *in fieri* - l'Autorità, nell'ambito delle competenze assegnate, ha optato per l'introduzione di una nozione declinabile, ossia implementabile in considerazione delle specificità del contesto considerato, corrispondente a quella di *Ente territorialmente competente*;
 - al fine di promuovere un ordinato processo di applicazione della riforma, dal momento che l'Ente territorialmente competente è chiamato ad adempiere agli obblighi di validazione, approvazione e trasmissione sopra citati, l'Autorità ha fornito precisazioni al riguardo nella permanente interlocuzione istituzionale con i soggetti interessati, anche nell'ambito delle riunioni del Tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali (convocato in data 9 dicembre 2019 e 19 febbraio 2020);
 - **in talune aree territoriali, sono comunque emerse difficoltà connesse alla puntuale individuazione dei soggetti competenti cui attribuire i poteri e le funzioni rilevanti a fini tariffari;**
 - taluni Enti territorialmente competenti hanno già provveduto a trasmettere all'Autorità le pertinenti determinazioni ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF, altri, invece – dopo aver provveduto a richiedere al gestore i dati e gli atti necessari – hanno informato l'Autorità circa la mancata collaborazione da parte dei medesimi nell'ambito della prevista procedura di approvazione.

RITENUTO CHE:

- in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente;
- al fine di facilitare i soggetti competenti nell'adempimento di quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, sia opportuno rinviare a

successive determinazioni l'esplicitazione di ulteriori aspetti applicativi, nonché la definizione delle modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della citata deliberazione, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, **sia necessario:**
 - **con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;**
 - **disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;**
 - **precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;**
- sia necessario, altresì, avviare un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie;
- sia, inoltre, opportuno rafforzare, in un'ottica di tutela degli utenti, il meccanismo di garanzia già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, in particolare disciplinando le conseguenze connesse alla mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 del citato provvedimento, e comunque richiedendo al medesimo Ente di provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, e in un'ottica di tutela degli utenti;
- sia, infine, opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati:
 - di acquisire gli elementi necessari per procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione richiesta a fini tariffari;
 - di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 con riferimento ai casi di inerzia del gestore

DELIBERA

Articolo 1

Semplificazioni procedurali

- 1.1 In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- 1.2 Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza.
- 1.3 Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.
- 1.4 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- 1.5 Non sono soggetti all'obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla

redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

- 1.6 Laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del piano economico finanziario pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali.

Articolo 2

Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente

- 2.1 Con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, si avvia un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità.
- 2.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di acquisire gli elementi necessari per procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- 2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- 2.4 Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Articolo 3

Rafforzamento dei meccanismi di garanzia di cui all'articolo 7 della deliberazione 443/2019/R/RIF

- 3.1 La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente.
- 3.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
- 3.3 Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità.
- 3.4 In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Al fine di facilitare i soggetti competenti nell'adempimento di quanto previsto dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si rinvia a successive determinazioni del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati l'esplicitazione di ulteriori aspetti applicativi, nonché la definizione delle modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della citata deliberazione, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini